



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 35/2021
SEDUTA DEL 30/07/2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ART. 193 - ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

L'anno 2021 addì 30 del mese di luglio alle ore 10:15, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge per le ore 10:00, in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di Sindaco.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Presente	SACCHI ZENOBIO	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Presente	CIUMEI ANDREA	Presente
BERTI SANTINA	Presente	LUPI FRANCESCO	Assente
TERRENI MARIA CRISTINA	Presente	CITTI GUIDO	Assente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Presente	BONANNO PAOLA	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Presente		

Assenti: 2, Lupi Francesco e Citti Guido.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

riconosciuta, dopo l'appello del Segretario comunale, la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ART. 193 - ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 - a.a le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - a.b i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - a.c le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:

“[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]”;

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che “[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193.

Richiamato l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, “la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine

di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”

Tutto ciò premesso ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio si palesa quanto segue

- in ambito al **rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio**, l’Ente con Deliberazione di Consiglio n° 11 del 08/04/2021 ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;
- a seguito dei primi effetti registrabili dovuti alla pandemia COVID – 19, l’ente ha inteso analizzare l’andamento tributario delle imposte in auto liquidazione e non, dei proventi dei servizi a domanda individuale e delle altre entrate non riscontrando per l’annualità 2021 una eccessiva e preoccupante diminuzione del gettito (anche perché sono al momento in via di riscossione e di emissione gli avvisi di pagamento tari 2021 e perché la stagione turistica 2021 ad oggi sta dando dati confortanti circa le presenze turistiche), e pertanto riservandosi, anche in conseguenza diretta del blocco della riscossione coattiva (attualmente vigente fino al 31/08/2021) di operare successivamente sulla diminuzione degli stanziamenti di entrata;
- dall’analisi sopra espressa non si è quindi ad oggi inteso apportare al bilancio una riduzione degli stanziamenti di entrata e conseguentemente di spesa,
- Inteso che ai sensi dei dettami normativi armonizzati occorre, al variare dell’entrata, adeguare anche l’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione ereditando dal bilancio di previsione le aliquote di accantonamento così come disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Nel corso dell’esercizio l’ente locale ha adottato le seguenti variazioni di bilancio nelle quali è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio, come da documentazione relativa e segnatamente:

- 1 Deliberazione di Giunta n° 45 del 13/05/2021 (ratificata con Deliberazione di Consiglio n° 20 del 03/06/2021)
- 2 Deliberazione di Consiglio n° 18 del 03/06/2021 (Variazione di Bilancio ed applicazione avanzo)
- 3 Deliberazione di Consiglio n°19 del 03/06/2021
- 4 Deliberazione di Giunta n° 59 del 14/06/2021 (ratificata con Deliberazione di Consiglio n° 28 del 30/06/2021) – Variazione di Bilancio ed applicazione avanzo
- 5 Deliberazione di Giunta n° 59 del 14/06/2021(ratificata con Deliberazione di Consiglio n° 20 del 30/06/2021) - Variazione di Bilancio ed applicazione avanzo

Si evidenzi poi come con Deliberazione di consiglio n.16 del 03/06/2021 è stato approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2020 ed esplicitato il risultato di amministrazione e l’avanzo (come poi rettificato da Deliberazione di Consiglio n° 17 del 03/06/2021).

Si è giunti quindi ad una determinazione siffatta:

		Applicazione avanzo DC 18/2021	Applicazione avanzo DG 59/2021	Applicazione avanzo DG 60/2021	Avanzo di Amministrazione applicato	Avanzo di Amministrazione disponibile
Risultato amministrazione e 2020	€ 3.964.758,38					
Avanzo vincolato	€ 993.498,86	€ 355.573,59	€ 46.372,42	€ 65.000,00	€ 466.946,01	€ 526.552,85
Avanzo destinato agli Investimenti	€ 44.008,80					€ 44.008,80
Avanzo accantonato	€ 783.881,89					€ 783.881,89

Avanzo Libero	€ 2.143.368,83	€ 10.084,93			€ 10.084,93	€ 2.133.283,90
---------------	----------------	-------------	--	--	-------------	----------------

in ambito di **monitoraggio del saldo di cassa**, e dell'andamento monetario della gestione si palesa quanto segue:

Saldo di tesoreria al 31/12/2020	€ 4.531.431,13
Ordinativi di incasso emessi al 23/07/2021	1639
Partite pendenti incasso al 23/07/2021	88
Ordinativi di pagamento emessi al 23/07/2021	1465
Partite pendenti pagamento al 23/07/2021	156
Saldo di tesoreria al 23/07/2021	3.885.092,79

Quanto riportato propone un quadro equilibrato della gestione in corso d'anno che, pur con applicazione di avanzo di amministrazione in entrata per le poste sopra indicate, rende un quadro sostenibile e non sbilanciato della spesa generale nell'esercizio.

- in ambito di **equilibri economico – patrimoniali**, l'ente locale, come da Deliberazione di Consiglio n° 14 del 03/06/2021 ha optato per l' esercizio della facolta' prevista, con riferimento alla contabilita' economico-patrimoniale, dal vigente art. 232, comma 2, d.lgs. 267/2000 (t.u.e.l.) per i comuni sotto 5.000 abitanti;
- in ambito di tenuta del **bilancio consolidato** l'ente, come da Deliberazione di Consiglio n° 15 del 03/06/2021 ha optato esercizio della facolta' prevista, con riferimento al bilancio consolidato, dal vigente art. 233 bis comma 3, d.lgs. 267/2000 (t.u.e.l.);
- in ambito del **controllo dei vincoli di finanza pubblica**, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal comma 821 della legge di bilancio 2019;
- in ambito di **congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione**, calcolato in sede di bilancio di previsione e modificato con le successive variazioni di bilancio, l'ente locale lo ritiene adeguato riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

Il saldo di tale posta risulta essere pari ad € 312.615,30, stante l'accantonamento pari a € 312.664,24 previsto nella missione 20 del Bilancio di previsione 2021/2023 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati come di seguito calcolato:

- in ambito di **controllo sugli equilibri finanziari**, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Richiamato che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, data la situazione finanziaria in precedenza esposta, occorre adottare la deliberazione della variazione di assestamento di bilancio secondo il disposto dell'articolo 175 comma 8 del TUEL:

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il bilancio di previsione 2021-2023 ed il Documento unico di programmazione (DUP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 08/04/2021, esecutiva ai sensi di legge;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente,

Acquisito

- il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall' organo di revisione e di seguito allegato;

Il Sindaco mette in votazione l'approvazione della presente deliberazione, che ottiene il seguente risultato: Voti favorevoli n. 8, voti contrari 0, astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di Minoranza "Lista per il Futuro"), espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

Con gli esiti della votazione su riportati,

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1)Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio sostenuti dall'adozione della variazione di assestamento di seguito presentata;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

2)Di approvare, la relazione del responsabile del servizio finanziario per le motivazioni in premessa esplicitate, (allegato A)

3)Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché il parere del collegio/organo di revisione

Successivamente, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che ottiene il seguente esito: voti favorevoli n. 8, voti contrari 0, astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di Minoranza "Lista per il Futuro"), espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

4)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

ALLORI GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

RAMUNNI CIRO

Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000 BILANCIO 2021/2023 - ANNO 2021

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

Il Comune di Marciana Marina in ambito al rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio, con Deliberazione di Consiglio n° 11 del 08/04/2021 ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;

• a seguito dei primi effetti registrabili dovuti alla pandemia COVID – 19, l'ente ha inteso analizzare l'andamento tributario delle imposte in auto liquidazione e non, dei proventi dei servizi a domanda individuale e delle altre entrate non riscontrando per l'annualità 2021 una eccessiva e preoccupante diminuzione del gettito (anche perché sono al momento in via di riscossione e di emissione gli avvisi di pagamento tari 2021 e perché la stagione turistica 2021 ad oggi sta dando dati confortanti circa le presenze turistiche), e pertanto riservandosi, anche in conseguenza diretta del blocco della riscossione coattiva (attualmente vigente fino al 31/08/2021) di operare successivamente sulla diminuzione degli stanziamenti di entrata;

- dall'analisi sopra espressa non si è quindi ad oggi inteso apportare al bilancio una riduzione degli stanziamenti di entrata e conseguentemente di spesa,

- Inteso che ai sensi dei dettami normativi armonizzati occorre, al variare dell'entrata, adeguare anche l'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione ereditando dal bilancio di previsione le aliquote di accantonamento così come disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Vengono effettuate le segg. osservazioni:

ENTRATE E SPESE CORRENTI ED ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

E' mantenuto l'equilibrio in parte corrente ed in parte capitale, come da approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e successive variazioni.

La differenza negativa nell'importo di € 477.030,94, è stata, in sede di successive variazioni di bilancio, finanziata con l'avanzo di amministrazione applicato come risulta dal prospetto seguente:

		Applicazione avanzo DC 18/2021	Applicazione avanzo DG 59/2021	Applicazione avanzo DG 60/2021	Avanzo di Amministratio ne applicato	Avanzo di Amministrazio ne disponibile
Risultato amministrazioni e 2020	€ 3.964.758,38					
Avanzo vincolato	€ 993.498,86	€ 355.573,59	€ 46.372,42	€ 65.000,00	€ 466.946,01	€ 526.552,85
Avanzo destinato agli Investimenti	€ 44.008,80					€ 44.008,80
Avanzo accantonato	€ 783.881,89					€ 783.881,89
Avanzo Libero	€ 2.143.368,83	€ 10.084,93			€ 10.084,93	€ 2.133.283,90

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato:

l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Nell'anno 2021 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio, tutti finanziati nel corrente esercizio:

1. Deliberazione di Consiglio N. 23 del 03/06/2021: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTI DALL'EX UNIONE DEI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO"
2. Deliberazione di Consiglio N. 22 del 03/06/2021:"RICORSO AL TAR N. 1277/2020 PROMOSSA DAI SIGG. GIANCARLO MONTI E IVANA PANZETTA. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO IN

ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA IN ATTI AL PROT. N. 3488 DEL 15 APRILE 2021”

3. Deliberazione di Consiglio N. 21 del 03/06/2021: “CAUSA CIVILE PROMOSSA IN SEDE DI RINVIO DALLA CASSAZIONE, R.G 2386/2017 PROMOSSA DAI SIGG. CIRO PONE, GENNARO RENTA, CLAUDIO VECCHIONE E SILVANA VECCHIONE. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE IN ATTI AL PROT. N. 3322 DEL 15 APRILE 2020 E DECRETO DI LIQUIDAZIONE IN ATTI AL PROT. N. 1607 DEL 19 FEBBRAIO 2021”.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

Atteso che a seguito di verifiche effettuate lo scrivente Responsabile dell'Area Finanziaria, giusto decreto sindacale n° 7 del 29/06/2021, dichiara:

1°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla presente relazione del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dall'assenza di comunicazioni da parte dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di “Riconoscimento di legittimità”.

3°) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

Inoltre ritiene opportuno sottolineare che:

- In ambito dell'equilibrio monetario quanto palesato per le grandezze finanziarie è rilevante anche per le grandezze autorizzatorie di cassa con particolare attenzione alle spese finanziate dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione che troveranno copertura monetaria dal fondo di cassa iniziale
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro € 312.615,30 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati.

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Marciana Marina, 23/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pacchini Tiziano

Comune di Marciana Marina

(Prov. Livorno)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 30/07/2021	SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - ART.193 DEL D.LGS. 18/08/2000 N.267
-----------------	--

PREMESSA

Il Sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Marciana Marina

Nominato con delibera di C.C. n. 55 del 12/12/2018 per il triennio 2018-2021 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 c.6, del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Visto che Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

Visto che del Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020, determinando un risultato di amministrazione di euro 3.964.758,38 così composto:

fondi accantonati	per euro	783.881,89
fondi vincolati	per euro	993.498,86
fondi destinati agli investimenti	per euro	44.008,80
fondi disponibili	per euro	2.143.368,83

Viste le variazioni di bilancio intervenute ed approvate dal Consiglio Comunale;

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a 477.030,94 così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00;
fondi vincolati	per euro	466.946,01;
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00;
fondi disponibili	per euro	10.084,93.

In data 23/07/2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone *"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta delibera sono allegati i seguenti documenti:

- a. la relazione del Responsabile Finanziario;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- f. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Per gli organismi partecipati che hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D. Lgs 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico rileva quanto segue: da quello che emerge dai Responsabili di Area non è al momento necessario alcun accantonamento.

Il Revisore Unico prende atto che non ci sono variazioni di bilancio da proporre al Consiglio Comunale.

Non sono intervenuti operazioni di variazioni sulle previsioni 2022 e 2023.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
 - verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2021/2023;
- esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li,30/07/2021

Il Revisore Unico
(Scartoni Cinzia)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 833/2021

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ART. 193 - ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 23/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(PACCHINI TIZIANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 833

SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE, PERSONALE(ECONOMICA)

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ART. 193 - ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/07/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PACCHINI TIZIANO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 35 del 30/07/2021

Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ART. 193 - ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Marciana Marina li, 03/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DONATI ANDREE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARCIANA MARINA
Provincia di Livorno

Allegato alla Deliberazione N. 35 del 30/07/2021

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ART. 193 - ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, in data 30/07/2021.

Marciana Marina, 06/08/2021

Sottoscritto dal Segretario
(RAMUNNI CIRO)
con firma digitale



Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Delibera N. 35 del 30/07/2021

Settore 1 "Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona"

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ART. 193 - ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 03/08/2021 al 18/08/2021

Marciana Marina li, 19/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DONATI ANDREE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)